

COMUNE DI CALVELLO

Provincia di Potenza



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Reg. Del 28/11/2013	Oggetto: Deliberazione di consiglio comunale n.17 del 02/08/2013 (Istituzione Tares) – Deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 30/09/2013 (Piano Finanziario e Tariffario Tares) – RevOCA - Gestione rifiuti solidi urbani anno 2013 - Istituzione Tarsu - Approvazione tariffe . Provvedimenti
------------------------------	--

L'anno DUEMILATREDICI (2013) il giorno VENTOTTO (28) del mese di NOVEMBRE alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **seconda convocazione** in adunanza consiliare straordinaria/urgente che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
1	GALLICCHIO Mario Domenico Antonio	X	
2	ABBATE Carmela	X	
3	MAZZEI Francesco	X	
4	LACERRA Raffaella	X	
5	ANDRIUZZI Giuseppe	X	
6	DE STEFANO Francesco		X
7	LACERRA Rocco	X	
	TOTALI	6	1

Assegnati n. 07 - in Carica n. 07;

Presenti n. 6 - Assenti n.1 - Totale n. 07 ;

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Mario Domenico Antonio GALLICCHIO nella sua qualità di Sindaco - Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni CONTE.

La seduta è pubblica.

II SINDACO/PRESIDENTE

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n.2 dell'o.d.g. ad oggetto "Deliberazione di consiglio comunale n.17 del 02/08/2013 (Istituzione Tares) – Deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 30/09/2013 (Piano Finanziario e Tariffario Tares) – Revoca D.C.C. n. 17 e n. 21 - Gestione rifiuti solidi urbani anno 2013 - Istituzione Tarsu - Approvazione tariffe . Provvedimenti"

Interviene il Consigliere Rocco Lacerra il quale propone di aumentare la riduzione da praticare sulla tariffa per le abitazioni ad uso stagionale, aumentare la percentuale di detrazione dei nuclei familiari più numerosi e di ridurre ad anni 70 anziché 75 l'età da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della riduzione del 30%;

Terminata la discussione, dalla quale è emerso che il consesso intende recepire l'ultima proposta, quella concernente l'età, di cui all'allegato "A", il sindaco/presidente mette ai voti la proposta con la modifica di cui all'abbassamento dell'età, da 70 anziché 75, da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della riduzione del 30% di cui all'allegato "A";

La votazione è del seguente tenore:

Presenti 6 Votanti 6 Favorevoli 6 Astenuti 0;

IL CONSIGLIO

PREMESSO :

che nel Comune di Calvello la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva effettuata attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);

- ADDIZIONALE ex-ECA (5%) (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

- MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (5%) (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

che con le seguenti deliberazioni veniva disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012 :

- delibera 11/95 regolamento Tarsu, n. 18 del 30/05/2008 ad oggetto "modifica Regolamento Tarsu – Riduzione percentuale tarsu su alcune categorie di utenti. Provvedimenti";

- delibera 104 del 20/06/2012 ad oggetto " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – tributi, Imposte e tariffe – Determinazione provvedimenti";

TENUTO CONTO

che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

delle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" dalle quali risulta in sintesi :

- 1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal

- comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- 2) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO
 - 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
 - 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui al numero 4.
 - 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” dalle quali risulta in sintesi :

Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «*19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.*».

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predispose e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, **per** l'anno 2013, per effetto del comma 4-quater, art 5 del DL n. 102/2013 convertito con legge 124 del 28/10/2013, il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 (30 novembre) del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (Es. IMU, COSAP ecc.);

ATTESO

che la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO

che è intenzione del Comune di Calvello applicare la deroga prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);

- ADDIZIONALE ex-ECA 5% (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

- MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA 5% (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica).

CONSIDERATO

Che per l'anno 2013 il ritorno alla TARSU è prevista esplicitamente per i comuni che non hanno approvato i bilanci alla data di entrata in vigore della predetta legge, mentre non dice per i comuni, come Calvello, che a quella data hanno approvato il revisionale 2013;

che in attesa della circolare chiarificatrice del MEF, ad oggi non ancora emanata, si protende per l'applicazione affermativa anche per i comuni che hanno già approvato il bilancio così come ribadito dalla nota interpretativa dell'ANCI dell'Emilia Romagna;

che le deliberazioni concernenti le aliquote e le tariffe dei tributi locali sono obbligatoriamente allegati al bilancio di previsione;

che la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del relativo bilancio è fortemente discussa;

che la circolare MEF3/Df del 16/06/2011 ha ritenuto possibile la modifica delle tariffe dei tributi collegando alla stessa la necessaria variazione di bilancio;

che lo stesso art. 5, commi 1 e 4-quater del DL 102/2013 stabiliscono che le scelte alternative alla TARES "classica" offerte dalle medesime disposizioni devono essere effettuate mediante norma regolamentare o apposito provvedimento da adottare entro il termine di cui all'art. 8 del medesimo DL per l'approvazione del bilancio di previsione;

che la fissazione esplicita di tale termine potrebbe interpretarsi come un rafforzativo della volontà del legislatore di creare una deroga alla regola generale che in alternativa apparirebbe del tutto pleonastica, poiché il suddetto termine è già previsto dalle disposizioni dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e della legge 388/2000;

che tali variazioni, in assenza di circolare esplicativa del MEF, possono essere, pertanto apportate come variazioni nella stessa seduta in cui viene approvato l'assestamento di bilancio;

RITENUTO

pertanto opportuno determinare i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013 come da prospetti allegati ;

DATO ATTO

che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ;

che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

che restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES (prima rata con scadenza al 31/10/2013) e di stabilire altresì le seguenti altre tre rate – Anno 2013 -TARSU come dal seguente prospetto:

Prima rata TARSU ANNO 2013 al 31/01/2014;

Seconda rata TARSU Anno 2013 al 31/03/2014;

Terza rata a saldo TARSU Anno 2013 al 31/05/2014;

che non risultano di conseguenza applicabili, per il 2013, il regolamento, piano finanziario e tariffe TARES precedentemente approvati ;

che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento sia al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili, sia al regime agevolativi;

che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

VISTO

l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Tuel n. 267/2000;

DELIBERA

1) di applicare la deroga prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

2) di determinare i costi del servizio, le tariffe tarsu 2013 e le relative nuove agevolazioni come da prospetto/modificato che allegato alla presente ne diventa sua parte integrante e sostanziale (Allegato A) ;

- 3) di dare atto che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ;
- 4) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
- 5) di stabilire che restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES (prima rata con scadenza al 31/10/2013) e di stabilire altresì le seguenti altre tre rate – Anno 2013 -TARSU come dal seguente prospetto:
Prima rata TARSU ANNO 2013 al 31/01/2014;
Seconda rata TARSU Anno 2013 al 31/03/2014;
Terza rata a saldo TARSU Anno 2013 al 31/05/2014;
- che la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 6) di stabilire la revoca dei seguenti atti deliberativi precedentemente adottati ai fini TARES :
- Delibera di Consiglio Comunale n 17 del 02/08/2013 ad oggetto “ Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, Provvedimenti”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2013 al oggetto “ Piano finanziario e piano tariffario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” ANNO 2013. Approvazione. Provvedimenti”;
- 7) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili ;
- 8) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;
- 9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Il presidente propone la immediata eseguibilità

Il consiglio comunale

Visto l'esito della votazione sopra riportata, resa palesemente e per alzata di mano :

Presenti 6 Votanti 6 Favorevoli 6 Astenuti 0

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL N.267/2000.

COMUNE DI CALVELLO
Provincia di Potenza



Allegato A

Categoria	Tariffa al 31/12/2012	Tariffa anno 2013	Incremento %	(5%) addizionale ex-ECA	(5%) addizionale ECA	(5%) Addizionale Provinciale	Totale complessivo
ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE	€ 0,83	€ 1,35	63%	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 1,55
UFFICI PUBBLICI E STUDI PROFESSIONALI	€ 1,55	€ 1,31	-15%	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 1,51
ATTIVITA' ARTIGIANALI	€ 1,55	€ 1,30	-16%	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 1,50
ALBERGO	€ 1,55	€ 0,87	-44%	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 1,00
RISTORANTI, MENSE	€ 1,55	€ 2,61	68%	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 3,00
UFFICI	€ 1,55	€ 1,30	-16%	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 1,50
BAR-PUB	€ 1,55	€ 2,17	40%	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11	€ 2,50
BANCHE E UFF. FINANZIARI	€ 1,55	€ 1,74	12%	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 2,00
ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 1,55	€ 1,74	12%	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	€ 2,00
DEPOSITI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 0,83	€ 0,87	5%	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 1,00
AREE SCOPERTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 0,83	€ 0,87	5%	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 1,00
DI STABILIRE PER L'ANNO 2013 LE SEGUENTI RIDUZIONI;							
nucleo familiare composto da una sola persona = riduzione del 30%							
pensionato 70 anni con un altro componente del nucleo familiare = riduzione del 30 %							
uso stagionale discontinuo non aire = riduzione del 30%							
iscritti AIRE = riduzione del 30%							
abitazioni non servite dal servizio di raccolta rifiuti = riduzione del 30%							
riduzione del 20% per le attività produttive che hanno regolare contratto di smaltimento rifiuti speciali							
SONO ESENTI DALLA TARSU GLI IMMOBILI E PERTINENZE SENZA ARREDAMENTI E NON SERVITE DA ACQUA-LUCE							
DI STABILIRE PER L'ANNO 2013 LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI							
conferma premialità per la raccolta differenziata come stabilito con delibera di consiglio n. 36 Del 30/11/2011							
conferma delle disposizioni della D.C.C.36/2011 come da delibera di G.C. n. 35 del 22/02/2013							

Deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 28/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario comunale

Dott. Giovanni Conte




Il Presidente

Dott. Mario Domenico Antonio Mallicchio

Certificato di pubblicazione N° 1497

Certifico che copia di questa deliberazione di consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 04-12-2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 19-12-2013 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



Il Segretario dell'ente

Dott. Giovanni Conte

IL RESPONSABILE DEI SETTORE

Vista la proposta di cui alla deliberazione n. 30 del 28/11/2013;

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica – correttezza amministrativa e contabile della stessa.

Rag. Rocco Colombino

Certificato di esecutività

- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in data 20.08.2000.
- Oppure è divenuta esecutiva il giorno _____ a seguito della pubblicazione per giorni quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.



Il Segretario dell'ente

Dott. Giovanni Conte

Originale della deliberazione

Il Segretario dell'ente

Dott. Giovanni Conte